



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorat Agriculture et Ressources Naturelles
Département des Ressources Naturelles
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Dipartimento Risorse Naturali

Località Améique n° 127/a
11020 Quart (Aosta)
Tel. 0165/776111
Fax 0165/765814 - Telex 210820

Prot. N.
Vs./Rif.

Corps Forestier Valdôtain
Corpo Forestale Valdostano



COPIA

TORNI TUTTO
USC (MA)

Alle Stazioni Forestali
LORO SEDI

Quart,
Quart,



e, p.c. Alla Presidenza della Giunta
Servizio sanzioni amministrative
SEDE

OGGETTO: Sequestro amministrativo. Chiarimenti sui casi e sulle modalità di effettuazione.

Al fine di chiarire i dubbi emersi nell'applicazione delle leggi la cui osservanza è affidata al CFV, con particolare riguardo ai casi in cui è possibile procedere al sequestro amministrativo, si comunica quanto segue.

L'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che per l'accertamento delle violazioni amministrative, gli addetti alla vigilanza possono: assumere informazioni; procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora; eseguire rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici ed ogni altra operazione tecnica; effettuare il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura consente il sequestro alla polizia giudiziaria). Sono tali, a norma dell'art. 20 della l. 689/1981, le "cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione" (confisca facoltativa) e le "cose che sono il prodotto" della violazione, nonché le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa (confisca obbligatoria). Dalla lettura delle norme emerge dunque un legame funzionale tra il sequestro e il provvedimento di confisca, ed è proprio in ragione di tale collegamento che il sequestro viene definito "cautelare", cioè diretto ad assicurare la possibilità di confiscare la cosa.

Possono quindi formare oggetto di sequestro facoltativo le cose suscettibili di confisca sulla base di una prudente valutazione del pubblico ufficiale procedente, il quale dovrà valutare se vi sia fondato motivo di ritenere che le cose si alterino o si disperdano in attesa della decisione sulla violazione accertata. Pertanto, sempre a norma dell'articolo 13 l. 689/1981, non è consentito procedere al sequestro

delle cose che dell'illecito possono fornire traccia o prova (salvo che coincidano con quelle confiscabili: ad esempio, la selvaggina abbattuta), e le cose che dell'illecito sono il profitto o il prezzo, perché di tali cose non è prevista la confisca. Il sequestro amministrativo, quindi, non può mai essere effettuato per finalità probatorie.

Per meglio individuare le ipotesi in cui è possibile procedere al sequestro amministrativo cautelare, con particolare riguardo alle materie di competenza degli agenti forestali, occorre dunque chiarire i casi in cui è ammessa la confisca.

1) Sono confiscabili (confisca facoltativa) le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, sempre che appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento (trasgressore principale e/o obbligato in solido): ad esempio, con riguardo all'attività venatoria amministrativamente illecita, tali sono i richiami non autorizzati. Presupposto della confisca è l'ordinanza-ingiunzione della pubblica amministrazione e l'applicazione della misura accessoria necessita di una congrua motivazione, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11 l. 689/1981, tra i quali, è bene ricordare, non figura quello della pericolosità delle cose. A tale proposito, merita un approfondimento particolare il discorso del sequestro del fucile. Secondo taluni autori, quando si accerti una violazione amministrativamente sanzionata, sarebbe da escludere l'obbligatorietà e l'opportunità del sequestro delle armi, trattandosi di cose mai confiscate dall'autorità competente - spesso, infatti, il valore del fucile è di molto superiore all'entità della sanzione inflitta - e, comunque, trattandosi di cose per le quali vige la specifica disciplina concernente la revoca e la sospensione della licenza, ai sensi dell'articolo 32 della l. 157/1992. Tali affermazioni non contrastano con il disposto di cui all'art. 43, comma 2, della l.r. 64/1994, a mente del quale: "Gli agenti venatori che accertino una violazione amministrativa alle disposizioni sull'attività venatoria, redigono appositi verbali di contestazione e procedono al sequestro della selvaggina abbattuta o catturata e all'eventuale sequestro cautelare delle armi e dei mezzi di caccia, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ...". E infatti, con riguardo al sequestro delle armi, la norma *de qua* tratta di un provvedimento eventuale e cautelare, in ogni caso ancorato ai principi della legge 689/1981, che, come detto in precedenza, consentono il sequestro se e in quanto funzionalmente connesso al successivo provvedimento di confisca. Pertanto, ritenuto che l'autorità amministrativa competente non dispone mai la confisca del fucile legittimamente detenuto, si può ragionevolmente ritenere che il sequestro delle armi non è provvedimento da assumere, quando sia accertato un illecito amministrativamente sanzionato. Di contro, si potrebbe pensare che il legislatore regionale abbia voluto consentire il sequestro delle armi per soddisfare esigenze probatorie (sia pure, in tal caso, in contrasto con i dettami sopra ricordati della l. 689/1981), richiamando la legge sulla depenalizzazione per l'aspetto relativo alle modalità esecutorie del provvedimento. Anche così opinando, il sequestro del fucile può apparire atto eccessivo rispetto all'illecito contestato, tanto più che la prova della violazione amministrativamente accertata consegue al verbale, che fa piena prova fino a querela di falso, e agli eventuali, e sempre opportuni, rilevi fotografici e che, comunque, la confisca può essere disposta per le sole cose di cui all'art. 20 della l. 689/1981, tra le quali non compaiono quelle costituenti prove del fatto accertato.

Al di fuori di questo specifico caso, appare indubbio che con riferimento ai medesimi illeciti, le guardie forestali possano procedere al sequestro dei richiami non

autorizzati o della selvaggina illegittimamente abbattuta, qualora risulti, come sempre avviene, che tali cose non saranno più reperibili nel momento in cui di esse potrà o dovrà essere disposta la confisca.

Un discorso a parte merita il sequestro degli arnesi da pesca, quando si accerti un illecito amministrativo, ai sensi della l.r. 5 maggio 1983, n. 29. Dalla lettura dell'articolo 1 della legge in parola il sequestro "degli arnesi di pesca e del pescato", parrebbe obbligatorio. Anche in questo caso, non si può prescindere dal richiamo ai principi generali dettati dalla l. 689/1981, che necessariamente connettono il sequestro al futuro provvedimento di confisca, emanato dall'autorità amministrativa competente, sussistendo i presupposti di cui all'art. 20, in precedenza illustrati. Pertanto, non sembra ammissibile il sequestro degli arnesi di pesca, sempre che si tratti di mezzi leciti, quando il contravvenuto si determini alla conciliazione in via breve, e dunque al PMR nelle mani dell'agente accertatore. In tal caso, infatti, l'illecito si estingue e la confisca non è mai disposta, non essendo obbligatoria, con il conseguente venir meno delle ragioni del sequestro. E' bene ricordare che in casi del genere, il competente Ufficio Sanzioni Amministrative ha sempre disposto la restituzione di quanto sequestrato, ritenendo insufficienti i presupposti della confisca.

- 2) Sono sempre confiscate le cose che costituiscono il prodotto dell'illecito, cioè la cosa ottenuta, creata o trasformata mediante l'illecito stesso: ad esempio, la selvaggina abbattuta, il pescato, i funghi raccolti oltre il limite quantitativo consentito, perché soltanto questi ultimi costituiscono il prodotto dell'illecito. Si tratta di una precisazione importante, giacché si era ritenuto sequestrabile l'intero raccolto di funghi, di flora, di lumache ... o l'intero pescato, il che è evidentemente in contrasto con la lettera della legge, che esplicitamente si riferisce al prodotto dell'illecito e, dunque, solo e soltanto al frutto della violazione.
- 3) E' altresì obbligatoria la confisca delle cose a chiunque appartenenti, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa e non è ammessa autorizzazione; se invece la fabbricazione, l'uso, ecc. ecc. possono essere consentiti con autorizzazione, la confisca è obbligatoria solo quando le cose appartengano all'autore della violazione o al coobbligato in solido, mentre vanno restituite quelle appartenenti a persona estranea alla violazione (si pensi alla detenzione di apparecchiatura radio-trasmittente in assenza di autorizzazione, ex art. 403 D.P.R. 20 marzo 1973, n. 156). Con riguardo al caso delle armi, invece, il problema non si pone, atteso che la detenzione o il porto illegali costituiscono più gravi illeciti penali, con conseguente assoggettamento, quanto al sequestro e alla confisca, alle norme del codice penale e di procedura penale.

Un ultimo aspetto da affrontare, è quello relativo alla destinazione dei beni sequestrati, quando si tratti di funghi. Riteniamo che la destinazione più opportuna sia la distruzione successiva all'atto del sequestro, della quale deve essere dato atto con apposito verbale. Si vuole rammentare che, tale operazione, dovrà essere effettuata in modo idoneo e in luogo adatto a favorire la dispersione delle spore e, soprattutto, si dovrà evitare di operare in presenza di coloro che in precedenza hanno effettuato il raccolto, per evitare che l'atto possa essere travisato. La cessione a terzi, sia essa a titolo oneroso o gratuito, dei funghi sequestrati, non pare, infatti, la soluzione migliore, attesa la necessità di sottoporre il bene alla preventiva certificazione micologica, diretta ad accertare, per ogni esenzione di responsabilità, la commestibilità dei funghi raccolti e ceduti.

Per agevolare la lettura delle presenti disposizioni, riepiloghiamo in un prospetto allegato, gli adempimenti relativi.

Si invitano le Stazioni forestali in indirizzo ad attenersi alla presente direttiva che sostituisce ogni altra disposizione in precedenza emanata nella materia di cui trattasi.

Far firmare il personale per presa visione.

SF-MA/am

Marcello



il Direttore
Dott. Paolo OREILLER -

Paolo Oreiller

TABELLA RIASSUNTIVA SUL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

NORMATIVA	BENI SEQUESTRABILI	SEQUESTRO:	
		In caso di avvenuta conciliazione all'atto della contestazione	Quando non avviene la conciliazione all'atto della contestazione
Leggi regionali "ecologiche" (flora, funghi, fauna inferiore, ecc)	<p>a) mezzi che servirono o furono destinati a compiere l'illecito: es. rastrelli o uncini usati per la raccolta ecc.</p> <p>b) prodotto della violazione: il raccolto illecito⁽²⁾</p>	<p>a) non opportuno</p> <p>b) opportuno</p>	<p>a) possibile⁽¹⁾</p> <p>b) opportuno</p>
Normativa statale e regionale sulla caccia	<p>a) mezzi che servirono o furono destinati a compiere l'illecito: armi, richiami non autorizzati</p> <p>b) prodotto della violazione: soltanto la selvaggina abbattuta illecitamente⁽⁴⁾</p>	<p>a) non opportuno⁽³⁾</p> <p>b) opportuno</p>	<p>a) non opportuno⁽³⁾</p> <p>b) opportuno</p>
Normativa regionale sulla pesca	<p>a) mezzi che servirono o furono destinati a compiere l'illecito: canne e altri arnesi da pesca</p> <p>b) prodotto della violazione: i pesci catturati illecitamente⁽⁵⁾</p>	<p>a) non opportuno</p> <p>b) opportuno</p>	<p>a) opportuno</p> <p>b) opportuno</p>

(1) il sequestro dei mezzi che servirono o furono destinati a commettere l'illecito è sempre possibile, quando non sia effettuata la conciliazione all'atto della contestazione (PMR), ma occorre, comunque, garantire la proporzionalità tra l'importo della sanzione contestata ed il valore del bene sequestrato.

(2) nel caso di superamento della quantità o del numero di esemplari fissati dalla legge il prodotto dell'illecito è costituito esclusivamente dall'eccedenza.

(3) limitatamente al sequestro del fucile.

(4) è tale la fauna abbattuta o catturata in luoghi vietati alla caccia, in periodi od orari non consentiti, con mezzi vietati oppure la fauna abbattuta o catturata da chi non abbia titolo ecc...

(5) sono tali i pesci catturati in periodo di divieto, in zona vietata alla pesca, i pesci sotto misura, il pescato eccedente la quota giornaliera, catturato con mezzi vietati o da chi sia provvisto di permesso ecc....